Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per gli affari esteri

2023/0441(CNS)

7.5.2026

PROGETTO DI PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE
(COM(2023)930 – C10-0027/2026 – 2023/0441(CNS))

Relatore per parere: Nacho Sánchez Amor

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri presenta alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(5 bis) Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio intersezionale alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili, quali i minori non accompagnati, le vittime di matrimoni forzati o di prigionia coniugale, che dovrebbero ricevere un'assistenza legale e psicologica, le donne gestanti, le persone a mobilità ridotta, le persone anziane, le persone con disabilità, le persone LGBTIQ+, le persone migranti o le persone esposte a rischi di discriminazione per qualsiasi motivo, come quelli cui fanno riferimento l'articolo 21 della Carta e la giurisprudenza. Gli Stati membri, con il sostegno delle delegazioni dell'Unione, adottano anche misure speciali per garantire il diritto alla tutela consolare dei minori nei paesi terzi, nel rispetto dell'articolo 1, punto 4, comma 1 bis, in particolare laddove sussista il rischio di violazione dei loro diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo del Consiglio	*Emendamento*

(6) Le esperienze passate hanno dimostrato l'importante contributo apportato dalle delegazioni dell'Unione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, all'attuazione del diritto alla tutela consolare di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE. Ciò è avvenuto specialmente nei paesi terzi in cui sono rappresentati pochi Stati membri, nelle situazioni di crisi e per quanto riguarda lo scambio di informazioni. In tale contesto è opportuno ***chiarire il ruolo di sostegno svolto dalle*** delegazioni dell'Unione nell'attuazione del diritto alla tutela consolare. Per motivi di coerenza e continuità operativa, e salvo altrimenti concordato a livello locale, è opportuno che le delegazioni dell'Unione presiedano le riunioni di cooperazione consolare locale, in stretta cooperazione con lo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, se rappresentato, e coordinino l'elaborazione e l'aggiornamento di quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare. Al fine di garantire il coordinamento e l'efficace tutela dei cittadini non rappresentati, le delegazioni dell'Unione dovrebbero inoltre partecipare al coordinamento della risposta alle crisi in stretta cooperazione con gli Stati membri.	(6) Le esperienze passate hanno dimostrato l'importante contributo apportato dalle delegazioni dell'Unione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, all'attuazione del diritto alla tutela consolare di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE. Ciò è avvenuto specialmente nei paesi terzi in cui sono rappresentati pochi Stati membri, nelle situazioni di crisi e per quanto riguarda lo scambio di informazioni. In tale contesto***,*** è opportuno ***riconoscere la vitale importanza della presenza delle*** delegazioni dell'Unione ***nei paesi terzi e chiarire il loro ruolo di sostegno*** nell'attuazione del diritto alla tutela consolare. Per motivi di coerenza e continuità operativa, e salvo altrimenti concordato a livello locale, è opportuno che le delegazioni dell'Unione presiedano le riunioni di cooperazione consolare locale, in stretta cooperazione con lo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, se rappresentato, e coordinino l'elaborazione e l'aggiornamento di quadri comuni dell'UE in materia di preparazione alle crisi a livello consolare. Al fine di garantire il coordinamento e l'efficace tutela dei cittadini non rappresentati, le delegazioni dell'Unione dovrebbero inoltre partecipare al coordinamento della risposta alle crisi in stretta cooperazione con gli Stati membri.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(7 bis) Occorre tenere conto anche di eventuali altre circostanze o condizioni specifiche non contemplate dalla presente direttiva, in particolare in relazione ai familiari che accompagnano un cittadino non rappresentato e che non sono cittadini dell'Unione e pertanto non

	possono beneficiare della tutela consolare degli Stati membri, che potrebbero ostacolare la capacità o la volontà di un cittadino dell'Unione di recarsi in uno Stato membro o in un paese terzo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(12) Nell'ambito della cooperazione consolare locale, i quadri di emergenza consolari comuni dovrebbero essere riesaminati ***periodicamente*** e aggiornati ***se necessario***, in particolare sulla base dei risultati delle esercitazioni consolari. I quadri di emergenza consolari comuni potrebbero inoltre contenere disposizioni specifiche relative ai ruoli degli Stati membri, come la decisione di un gruppo di Stati membri di rafforzare la loro cooperazione ai fini della preparazione o della risposta alle crisi per garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Allo stesso tempo, i quadri di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.	(12) Nell'ambito della cooperazione consolare locale, i quadri di emergenza consolari comuni dovrebbero essere riesaminati e aggiornati ***annualmente, o con maggiore frequenza qualora la situazione lo richieda***, in particolare sulla base dei risultati delle esercitazioni consolari. I quadri di emergenza consolari comuni potrebbero inoltre contenere disposizioni specifiche relative ai ruoli degli Stati membri, come la decisione di un gruppo di Stati membri di rafforzare la loro cooperazione ai fini della preparazione o della risposta alle crisi per garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Allo stesso tempo, i quadri di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(13) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai	(13) I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, permettono ai

viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è utile che essi si scambino informazioni a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, per migliorare le informazioni fornite ai cittadini non rappresentati**.** A tal fine, il SEAE dovrebbe sostenere gli scambi di tali informazioni tra gli Stati membri, in particolare tramite il suo sito internet sicuro (Consular OnLine o "CoOL"). Tali scambi potrebbero basarsi su una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio.	viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è utile che essi si scambino informazioni a tale proposito, soprattutto nel contesto di situazioni di crisi, per migliorare le informazioni fornite ai cittadini non rappresentati ***e assicurare che siano coerenti e aggiornate.*** A tal fine, il SEAE dovrebbe sostenere gli scambi di tali informazioni tra gli Stati membri, in particolare tramite il suo sito internet sicuro (Consular OnLine o "CoOL"). Tali scambi potrebbero basarsi su una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(14 bis) L'esperienza ha dimostrato che uno scambio tempestivo di informazioni aggiornate tra gli Stati membri e le delegazioni dell'UE è una delle principali difficoltà incontrate durante le situazioni di crisi. Per tale motivo dovrebbero essere incoraggiate misure e procedure supplementari per migliorare tale scambio, compreso il miglioramento dello strumento informatico per le crisi da parte del SEAE.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo del Consiglio	*Emendamento*

(16) Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi della ***partecipazione volontaria, della*** solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati. Tali principi e temi quali la formazione, le attività preparatorie per l'invio e l'invio stesso, le procedure di follow-up, la logistica e le questioni finanziarie, potrebbero essere ulteriormente precisati nel quadro di orientamenti non vincolanti. Le squadre consolari comuni non dovrebbero incidere sulle operazioni consolari condotte dagli Stati membri né sulla loro competenza di inviare squadre consolari nazionali.	(16) Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della ***rapidità, della*** visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati. Tali principi e temi quali la formazione, le attività preparatorie per l'invio e l'invio stesso, le procedure di follow-up, la logistica e le questioni finanziarie, potrebbero essere ulteriormente precisati nel quadro di orientamenti non vincolanti. Le squadre consolari comuni non dovrebbero incidere sulle operazioni consolari condotte dagli Stati membri né sulla loro competenza di inviare squadre consolari nazionali.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(18 bis) Gli Stati membri e gli organismi competenti dell'UE provvedono affinché le informazioni ai cittadini in materia di tutela consolare siano facilmente accessibili e aggiornate. Sono incoraggiate le piattaforme digitali, comprese le applicazioni mobili, attraverso le quali i cittadini dell'UE hanno un accesso rapido e agevole, in qualsiasi momento, alle informazioni sulla tutela consolare e ai canali di contatto. Dovrebbero inoltre essere istituiti sistemi di notifica automatica, come i sistemi di messaggi brevi tramite reti telefoniche, per fornire a tutti i cittadini dell'UE informazioni

	contestualizzate sui loro diritti e su come esercitarli all'arrivo in paesi terzi, nonché messaggi di allerta e raccomandazioni in tempo reale in caso di crisi.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(19) Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appropriati per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Tra tali provvedimenti ***potrebbero*** figurare, ad esempio, l'inserimento del testo dell'articolo 23 TFUE sui passaporti rilasciati dagli Stati membri, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione[3], l'inclusione di informazioni pertinenti nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare o ***l'incoraggiamento dei*** prestatori di servizi di trasporto passeggeri e dei nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi ***ad*** aggiungere dettagli pertinenti al materiale informativo messo a disposizione dei clienti.	(19) Gli Stati membri ***e le istituzioni dell'Unione*** dovrebbero adottare provvedimenti appropriati per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Tra tali provvedimenti ***dovrebbero*** figurare, ad esempio, l'inserimento del testo dell'articolo 23 TFUE sui passaporti rilasciati dagli Stati membri, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione[3], l'inclusione di informazioni pertinenti nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare o ***la richiesta ai*** prestatori di servizi di trasporto passeggeri e dei nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi ***di*** aggiungere dettagli pertinenti al materiale informativo messo a disposizione dei clienti.
[3] Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).	[3] Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	(22 bis) È opportuno che sia accordato un aumento adeguato del bilancio e del personale del SEAE, in aggiunta alle entrate derivanti dai rimborsi degli Stati membri, al fine di garantire la corretta esecuzione delle responsabilità ad esso attribuite dalla presente direttiva.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo del Consiglio	*Emendamento*
(32) In conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[8], non prima di [***otto*** anni dopo la data di recepimento della direttiva di modifica] la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della presente direttiva al fine di valutarne gli effetti reali e la necessità di ulteriori interventi. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.	(32) In conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[8], non prima di [***cinque*** anni dopo la data di recepimento della direttiva di modifica] la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della presente direttiva al fine di valutarne gli effetti reali e la necessità di ulteriori interventi. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie per predisporre tale relazione.
[8] GU L 123, 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.	[8] GU L 123, 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	4 bis. Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati

	membri tengono conto delle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili e delle persone a rischio di discriminazione intersezionale sulla base dell'articolo 21 della Carta e della giurisprudenza.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	2 bis. Al SEAE e alle delegazioni dell'Unione sono assegnate le risorse finanziarie e umane supplementari necessarie per coprire le spese generali e il carico di lavoro amministrativo orizzontale supplementare.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Nei quadri di emergenza consolari comuni rientrano le questioni rilevanti per i cittadini dell'Unione non rappresentati e necessarie per facilitarne la tutela, che ***possono comprendere***:	Nei quadri di emergenza consolari comuni rientrano le questioni rilevanti per i cittadini dell'Unione non rappresentati e necessarie per facilitarne la tutela, che ***comprendono***:

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo del Consiglio	*Emendamento*

Il quadro di emergenza comune è aggiornato***, ove necessario,*** al fine di facilitare la tutela dei cittadini dell'Unione non rappresentati.	Il quadro di emergenza comune è aggiornato ***annualmente o con maggiore frequenza qualora la situazione lo richieda*** al fine di facilitare la tutela dei cittadini dell'Unione non rappresentati.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Ove presenti, e qualora sia necessario al fine di facilitare la tutela dei cittadini dell'Unione non rappresentati, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I quadri di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.	Ove presenti, e qualora sia necessario al fine di facilitare la tutela dei cittadini dell'Unione non rappresentati, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'aggiornamento dei quadri di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I quadri di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri***, del Parlamento europeo***, del SEAE e dei servizi della Commissione.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Nei paesi terzi in cui non è presente alcuna delegazione dell'Unione, il coordinamento è esercitato dal presidente della cooperazione consolare locale designato conformemente all'articolo 12, paragrafo ***3***, con il sostegno del SEAE.	Nei paesi terzi in cui non è presente alcuna delegazione dell'Unione, il coordinamento è esercitato dal presidente della cooperazione consolare locale designato conformemente all'articolo 12, paragrafo ***2***, con il sostegno del SEAE.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo del Consiglio	*Emendamento*
5. Il SEAE sostiene lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle situazioni di crisi, ivi compreso sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini.	5. Il SEAE sostiene lo scambio di informazioni ***aggiornate*** tra gli Stati membri sulle situazioni di crisi, ivi compreso sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo del Consiglio	*Emendamento*
	5 bis. Il SEAE, in stretta cooperazione con gli Stati membri, fornisce ai funzionari dell'Unione una formazione in materia di preparazione e risposta alle crisi consolari.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – Titolo

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Risposta alle crisi	Risposta alle ***emergenze e alle*** crisi

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 bis – paragrafo 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
1. In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini dell'Unione non rappresentati. ***Ove possibile*** si informano reciprocamente, in tempo utile, ***delle*** capacità di evacuazione disponibili.	1. In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace ***e tempestiva*** dei cittadini dell'Unione non rappresentati. Si informano reciprocamente, in tempo utile, ***di tutte le*** capacità di evacuazione disponibili***, in particolare in caso di operazioni che utilizzano risorse militari***.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 ter – comma 1 – parte introduttiva

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Gli Stati membri forniscono ***alla Commissione e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri*** e ***la politica di sicurezza, su richiesta***, le informazioni seguenti:	Gli Stati membri forniscono ***al SEAE almeno una volta all'anno,*** e ***se necessario con maggiore frequenza***, le informazioni seguenti:

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 13 quater – paragrafo 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE.	1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE***, in particolare mediante:*** ***a) l'inserimento di informazioni sul diritto alla tutela consolare nei consigli di viaggio e nelle campagne relative alla***

	tutela consolare;
	b) la collaborazione a campagne di informazione con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi;
	c) lo sviluppo di piattaforme digitali, comprese applicazioni mobili, attraverso le quali i cittadini dell'UE hanno un accesso rapido e agevole, in qualsiasi momento, alle informazioni sulla tutela consolare e ai canali di contatto;
	d) lo sviluppo di sistemi di notifica automatica, come i sistemi di messaggi brevi tramite reti telefoniche, per fornire a tutti i cittadini dell'UE informazioni contestualizzate sui loro diritti e su come esercitarli all'arrivo in paesi terzi, nonché messaggi di allerta e raccomandazioni in tempo reale in caso di crisi.
	Inoltre, gli Stati membri inseriscono la prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Nel caso in cui la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato nelle situazioni di cui all'articolo 9, lettere da a) a ***c***), comporti per le autorità diplomatiche o consolari spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, lo Stato membro che presta assistenza, nel contesto della consultazione prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, informa lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato in merito a tali spese eventuali e può, entro 12 mesi dalla fornitura di assistenza,	Nel caso in cui la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato nelle situazioni di cui all'articolo 9, lettere da a) a ***e***), comporti per le autorità diplomatiche o consolari spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, lo Stato membro che presta assistenza, nel contesto della consultazione prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, informa lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato in merito a tali spese eventuali e può, entro 12 mesi dalla fornitura di assistenza,

chiederne il rimborso direttamente allo Stato membro di cittadinanza.	chiederne il rimborso direttamente allo Stato membro di cittadinanza ***del cittadino non rappresentato***.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 16 bis – paragrafo 7 – comma 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri ***trasferiscono*** dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.	Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri ***possono trasferire*** dati personali a un paese terzo***, purché offra sufficienti garanzie di protezione e salvaguardie giuridiche che tutelino in misura sufficiente il diritto alla vita privata e altri diritti fondamentali,*** o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva (UE) 2015/637
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1

Testo del Consiglio	*Emendamento*
Non prima di [***otto*** anni dopo la data di recepimento della direttiva di modifica], la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.	***Entro*** [***cinque*** anni dopo la data di recepimento della direttiva di modifica], la Commissione effettua una valutazione ***del recepimento e dell'applicazione*** della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni***, comprese le possibili violazioni dei diritti previsti dalla presente direttiva. Successivamente sono effettuate ulteriori valutazioni a intervalli appropriati al fine di garantire che la presente direttiva rimanga aggiornata e***

risponda alle esigenze emergenti e all'evoluzione delle situazioni.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di parere, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
The European External Action Service (EEAS) European Commission – DG JUST
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
Nulla

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Misure per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi
Riferimenti	05760/2026 – C10-0027/2026 – COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS)
Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula	LIBE 9.3.2026
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 9.3.2026
Relatore per parere: Nomina	Nacho Sánchez Amor 8.4.2026
Approvazione	5.5.2026
Esito della votazione finale	+: 52 –: 21 0: 0

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

52	+
PPE	Mika Aaltola, Wouter Beke, Fredis Beleris, Krzysztof Brejza, Sebastião Bugalho, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Christophe Gomart, Rasa Juknevičienė, Łukasz Kohut, Ondřej Kolář, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Michał Szczerba, Ingeborg Ter Laak, Riho Terras, Matej Tonin, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima
Renew	Petras Auštrevičius, Dan Barna, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Marjan Šarec, Hilde Vautmans
S&D	Robert Biedroń, Biljana Borzan, Tobias Cremer, Sandra Gómez López, Giorgio Gori, Costas Mavrides, Sven Mikser, Matjaž Nemec, Thijs Reuten, Chloé Ridel, Sandro Ruotolo, Andreas Schieder, Marta Temido, Kathleen Van Brempt, Nicola Zingaretti
The Left	Marc Botenga, Danilo Della Valle, Giorgos Georgiou
Verts/ALE	Leoluca Orlando, Vladimir Prebilič, Mounir Satouri, Villy Søvndal, Thomas Waitz

21	-
ECR	Adam Bielan, Alberico Gambino, Rihards Kols, Jaak Madison, Arkadiusz Mularczyk, Şerban Dimitrie Sturdza, Claudiu-Richard Târziu, Laurence Trochu, Sebastian Tynkkynen
ESN	Tomasz Froelich, Alexander Sell, Stanislav Stoyanov
NI	Grzegorz Braun, Kostas Papadakis
PfE	Mieke Andriese, Jaroslav Bžoch, Susanna Ceccardi, Julie Rechagneux, Silvia Sardone, Pierre-Romain Thionnet, Annamária Vicsek

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti